

## REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune. Occorre adottare modalità di applicazione di tale regolamento alla luce segnatamente dell'esperienza acquisita.
- (2) L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.
- (3) Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità degli offerenti e le cause di esclusione, nonché i criteri generali di selezione delle azioni menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- (4) Fra i destinatari del finanziamento previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 figurano organizzazioni che non hanno uno stato giuridico ben definito. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre quindi esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una garanzia di importo equivalente.
- (5) Per far beneficiare un numero quanto più ampio possibile di interessati delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.
- (6) L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, sulle azioni finanziate in applicazione del presente regolamento, può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.
- (7) Per l'anno 2000, tenuto conto dei termini previsti per la pubblicazione di un invito a presentare proposte, occorre derogare alle disposizioni del presente regolamento che prevedono detto invito, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni, e consentire pertanto

la selezione delle domande secondo la data di presentazione.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

## Campo d'applicazione

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione sulla politica agricola comune, in forma di programmi d'attività e di azioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

## Articolo 2

## Invito a presentare proposte

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito a presentare proposte entro il 31 luglio di ogni anno con indicazione segnatamente dei temi e dei tipi di azioni prioritarie, la ripartizione indicativa degli stanziamenti disponibili e i termini per la presentazione delle domande e l'inizio delle azioni.

## Articolo 3

## Condizioni di ammissibilità degli offerenti

1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere non governative;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni.

2. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere persone giuridiche legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni, fatta eccezione per le autorità pubbliche degli Stati membri, nonché gli istituti universitari e i mezzi di comunicazione di massa che tuttavia soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3. Qualora la convenzione di cui all'articolo 10 preveda il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una garanzia bancaria di importo equivalente.

Tale garanzia non è richiesta se l'offerente è un organismo pubblico.

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.